




Consiglio della Magistratura Militare



Prof. ANTONIO SCAGLIONE

Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

INTERVENTO

PER L'INAUGURAZIONE

DELL'ANNO GIUDIZIARIO MILITARE

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma – 1 Marzo 2018

1. Gentili Signore e Signori,

mi associo anzitutto, anche a nome del Presidente, dott. Giovanni Mammone, e degli altri componenti del Consiglio della Magistratura militare, alle espressioni di saluto e di ringraziamento rivolte dal Presidente della Corte militare di appello alle Autorità civili, militari, e religiose, ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati militari e a quelli degli altri Ordini giudiziari, ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato e del libero Foro, e a tutti gli ospiti che, con la loro presenza, testimoniano stima e considerazione per la Giustizia militare.

Rivolgo un pensiero deferente al Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, che continua a costituire un saldo e sicuro presidio sia per la tutela dei valori fondanti la nostra Costituzione repubblicana, sia per rafforzare la credibilità e la fiducia verso le Istituzioni.

2. Questa Cerimonia costituisce anche una solenne occasione per ricordare il settantesimo anniversario della nostra Costituzione e sottolinearne la rilevante attualità e il profondo significato di rinnovamento etico e giuridico che essa segnò dopo le tragedie e gli orrori della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazifascismo.

Quest'anno ricorrono però anche tristi eventi: il 14 luglio 1938 veniva firmato da dieci studiosi e docenti universitari fascisti il cosiddetto

“Manifesto della razza”, che fornì al regime fascista le motivazioni per giustificare la successiva persecuzione della minoranza ebraica italiana, sfociata poi nell’orrore della Shoah; il 5 agosto dello stesso anno era pubblicato il primo numero della rivista “La difesa della razza”, diretta da Telesio Interlandi, che costituì un punto di riferimento culturale per la politica razzista messa in atto dal fascismo italiano; e infine, a partire dal 5 settembre 1938 e sino al 1942, il Re Vittorio Emanuele III promulgava le “Leggi per la difesa della razza”, approvate dal Parlamento.

Si trattava di un complesso di provvedimenti legislativi e amministrativi che privarono i cittadini italiani di religione ebraica di ogni capacità giuridica, vanificando così i diritti civili e politici garantiti “a tutti i regnicoli” dallo Statuto Albertino del 1848 (art. 24).

Il percorso legislativo antiebraico proseguì poi nella Repubblica sociale italiana con i decreti legislativi del Duce del 1944. Il lungo processo di abolizione e di reintegrazione iniziò, solo dopo la caduta del fascismo, con il Regio decreto legge n. 25 del 1944, e trovò il suo momento di arrivo con la Costituzione repubblicana del 1948.

La memoria deve essere mantenuta viva anche per i connessi e tragici eventi intercorsi tra l’armistizio del 1943 e la fine del 1945.

L’occupazione delle truppe tedesche e la guerra civile diedero infatti luogo al verificarsi di violenze inaudite e di crimini orribili.

L'ammnistia emanata il 22 giugno 1946, soprattutto per le estensive applicazioni giurisprudenziali, si tradusse poi in un generalizzato "perdono" di assassini e criminali di guerra e determinò un grave deficit di conoscenza sulle gravi responsabilità del regime fascista e della Repubblica di Salò.

Anche con riferimento all'accertamento delle stragi commesse dalle truppe tedesche in Italia e all'estero contro militari e civili italiani vi furono, come è noto, ombre e luci della magistratura militare¹.

Infatti, dopo il lungo periodo di colpevole stasi giudiziaria dal dopoguerra al 1994, anno del ritrovamento del cosiddetto "armadio della vergogna", contenente circa 700 fascicoli processuali, provvisoriamente e illegittimamente archiviati nel 1960, dovettero trascorrere molti anni² prima che alcuni uffici del pubblico ministero militare (soprattutto dal 2003 le Procure militari della Repubblica di La Spezia, Verona, Torino e Roma), pur con le difficoltà derivanti dalla enorme distanza di tempo dalla commissione dei fatti, avviassero e portassero a conclusione davanti ai giudici militari centinaia di procedimenti penali a carico di militari tedeschi. In diversi casi giudiziari fu affermata la responsabilità degli imputati, rendendo così una giustizia, sia pure tardiva e parziale, alle migliaia di vittime innocenti, civili e militari, della barbarie nazifascista.

¹ Al riguardo, v. M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *La difficile giustizia. Processi per crimini di guerra in Italia 1943-2013*, Edizioni Viella, 2016, *passim*; M. DE PAOLIS, *La punizione dei crimini di guerra in Italia*, in AA. VV., *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia*. Questioni preliminari, Giappichelli, Torino, 2012, p. 86 ss.

² Al riguardo, v. I. INSOLVIBILE, *Archiviazione "definitiva". La sorte dei fascicoli esteri dopo il rinvenimento dell'armadio della vergogna*, in *Giornale di storia contemporanea*, XVII, (2 n.s.), 1, 2015, p. 5 ss.

Purtroppo però, pur avendo i giudici militari condannato all'ergastolo per crimini di guerra, nel periodo 2006-2016, cinquantasette persone di cui solo sette ancora in vita, la Repubblica Federale di Germania non ha mai eseguito queste sentenze definitive³.

Resta inoltre aperto il problema dei processi civili per il risarcimento dei danni promossi nel nostro paese dai familiari delle vittime delle stragi e delle deportazioni nei confronti dello Stato tedesco, nei quali si pone l'esigenza di tutela di queste persone.

Con riferimento ai recenti episodi di razzismo, antisemitismo, violenza e fanatismo, ricordo le vibranti parole pronunciate, nel dicembre scorso, dal Presidente della Repubblica: l'Italia “*dispone degli anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideologie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla storia*”⁴.

3. Intervengo per la quinta volta nel solenne “rito” della inaugurazione dell'Anno giudiziario militare che quest'anno coincide con la chiusura della travagliata XVI legislatura e con le elezioni che si svolgeranno tra tre giorni, per il rinnovo del Parlamento.

Devo subito evidenziare che la situazione generale della giustizia militare non è mutata dal momento dell'assunzione delle mie funzioni nel

³ V. M. DE PAOLIS, in *Corriere della Sera*, 27 gennaio 2016, p. 21.

⁴ *Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per lo scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile, Roma, dicembre, 2017, p. 20.*

dicembre del 2013, con il rischio quindi, per chi vi parla, di tediare i presenti con considerazioni e riflessioni già espresse.

La fine della legislatura non ha consentito, ancora una volta, a Governo e Parlamento di riformare la giustizia militare secondo gli indirizzi che erano stati formulati dal Governo nel “libro bianco” della Difesa del 2015 (p. 58): realizzare l’efficienza e la razionalizzazione del sistema, valutando anche la possibilità di istituire, in tempo di pace, “*organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria*”.

Contestualmente, le statistiche giudiziarie, illustrate dal Presidente della Corte militare di appello nella sua relazione, confermano che, anche nel 2017, il flusso in entrata dei procedimenti penali militari continua ad essere stazionario e, comunque, ancora limitato.

E’ evidente, però, che logiche di tipo aziendalistico e produttivistico non possono assumere un rilievo decisivo per una funzione essenziale dello Stato, come quella giurisdizionale, nella specie militare.

Ho espresso già, in diverse sedi, la mia opinione per il mantenimento della giustizia militare⁵, e mi limito pertanto a ribadire che il processo penale

⁵ Sulle ragioni che inducono a mantenere la giurisdizione speciale militare anche in tempo di pace, v., per tutti, P. RIVELLO, *Il procedimento militare*, Giuffrè, Milano, p. 6 ss.; A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 presso la Corte militare di appello*, in *Giust. pen.*, 2014, ,I, c. 93 ss.

militare, proprio per il ridotto carico giudiziario, consente di assicurare una tutela giudiziaria effettiva, tempestiva, efficace e affidabile, in modo da accertare la verità giudiziaria e, quindi, l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato non solo in tempi ragionevoli, ma anche nel più assoluto rispetto di tutte le garanzie, oggettive e soggettive, previste dalla Carta costituzionale in materia di giusto processo e in conformità agli standard della giustizia "equa" definiti dalla giurisprudenza europea.

Viceversa il processo penale comune, nonostante i miglioramenti introdotti dalle recenti riforme legislative del 2017, continua ad essere connotato da tempi lunghi e dalla conseguente estinzione per sopravvenuta prescrizione, ogni anno, di migliaia di reati. Il nodo della eccessiva lentezza dei processi penali rappresenta infatti, ormai da decenni, il principale terreno di crisi tra l'ordinamento italiano e il sistema europeo dei diritti fondamentali dell'uomo.

Auspichiamo però ancora una volta⁶, come è stato anche proposto da tempo dall'Associazione nazionale dei Magistrati militari – la riforma del diritto penale militare, che dovrebbe ovviamente tenere conto, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale⁷, dei limiti rigorosi sanciti dall'art. 103 comma 3 Cost., del criterio di ragionevolezza e del necessario requisito della natura militare del contenuto offensivo della

⁶ V. A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 presso la Corte militare di appello*, in *Giust. pen.*, 2016, I, c. 52 ss.; ID., *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 presso la Corte militare di appello*, cit., c. 93 ss..

⁷ V. Corte cost. 6 luglio 1995, n. 298, in *Giur. cost.* 1995, p. 2321.V., pure, Corte cost. 18 luglio 1984, n. 213, in *Rass. giust. mil.*, 1984, p. 460; Corte cost., 24 maggio 1979, n. 26, *ivi*, 1979, p. 271.

incriminazione; requisito quest'ultimo da interpretare, nel caso di reati plurioffensivi in via eterogenea, nel senso della presenza di un profilo, concorrente o significativo, di tutela di interessi militarmente rilevanti⁸.

La costante inerzia e la scarsa attenzione del legislatore in materia di diritto e procedura penale militare ha determinato sovente interventi di cosiddetta "supplenza" della Corte costituzionale, da cui è scaturito sia un graduale allineamento del sistema penale militare agli altri settori del nostro ordinamento giuridico, sia, più specificamente, l'estensione ad essa delle diverse riforme novellistiche del codice penale comune⁹.

Da ultimo, la Consulta, con una recente sentenza che ha ritenuto legittima la perdurante assoggettabilità a sanzione penale dell'ingiuria prevista dall'art. 226 c.p.m.p.¹⁰, si è soffermata, nel solco della sua precedente giurisprudenza, sul principio di "specialità" della legge penale militare, da cui derivano le peculiarità del processo penale militare, affermando che possono essere sanzionate penalmente le condotte lesive non solo delle esigenze di tutela del servizio e della disciplina militare, ma anche

⁸ In questo senso, v. G. MAZZI, *La nozione di reato militare secondo la Costituzione*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3265; P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sulla giustizia militare*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c. 192; A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2016*, cit., c. 51.

⁹ Sul punto v. P. RIVELLO, *Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. n. 11, 2017, p. 187 ss.

¹⁰ Corte cost., sent. 27 settembre 2017, n. 215, Per un primo commento, v. P. RIVELLO, *Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare*, cit., p. 187 ss.

dell'“ordinata convivenza” e delle “regole di vita”, poste a fondamento della funzionalità, efficienza e coesione delle Forze armate¹¹.

La vigente normativa penalistica militare, nonostante i rilevanti interventi della Corte costituzionale, è ormai vetusta, non organica, ancorata a parametri “*concettuali e ideologici*” ormai “*superati, contraddetti e inattuali*”¹², e, comunque, non è più rispondente alle esigenze e alle funzioni delle Forze armate soprattutto nell'attuale contesto internazionale.

Da notare che, nello scorso mese di gennaio, il Parlamento ha ulteriormente implementato le nostre missioni militari all'estero per il mantenimento della pace al fine di assicurare lo sviluppo, la stabilità e la sicurezza, in Libia, Tunisia e Niger, con la conseguenza che il numero complessivo dei nostri militari impegnati all'estero è attualmente di circa seimila unità.

Peraltro, questo complesso normativo determina, nella prassi applicativa, sia dubbi, incertezze interpretative, e difetti di coordinamento, sia la duplicazione conflittuale dei procedimenti penali, comuni e militari, come è da ultimo testimoniato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite penali

¹¹ Nel senso di ritenere che la specialità della legge penale militare debba essere mantenuta nei casi in cui si riveli essenziale per la tutela delle Forze armate, fermo restando però l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento con la restante collettività, v. P. RIVELLO, *op. ult. cit.*, p. 202 ss.

¹² Così D. BRUNELLI, *Relazioni di sintesi*, in *Il diritto militare tra passato e futuro, Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici penali militari*, a cura di A. GARGANI, Torino, 2009, p. 113. V., pure, P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sulla giustizia militare*, cit., c. 191.

della Corte di Cassazione¹³ che ha risolto a favore del giudice ordinario la questione se il regolamento del conflitto positivo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare, procedenti entrambi in sede di giudizio di appello possa determinare e con quali effetti sul giudizio di merito, la esclusione di uno dei due reati, ritenuto in primo grado con affermazione della responsabilità penale dell'imputato¹⁴.

L'assenza di un radicale disegno riformatore, finalizzato a conferire un nuovo volto al diritto penale militare, rimette periodicamente in circuito soluzioni ordinamentali, consistenti in proposte ora di ulteriori riduzioni delle sedi giudiziarie militari e degli organici dei magistrati militari, ora di abolizione della giurisdizione militare e di trasformazione della stessa in Sezioni specializzate della magistratura ordinaria; riforma da attuare addirittura con legge ordinaria.

Al riguardo, è sempre mia ferma convinzione per il pieno rispetto del dettato costituzionale che qualsiasi intervento legislativo non potrà

¹³ Cass., S.U., 23 giugno 2016, Zimarmani, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3494 ss., con nota di P. RIVELLO, *Un intervento delle Sezioni unite in tema di conflitto di giurisdizione*.

¹⁴ Con la stessa decisione, le Sezioni unite hanno individuato nel Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l'ufficio del pubblico ministero titolare del potere-dovere di intervento nell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., per la risoluzione del conflitto di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e giudice militare, escludendo la presenza anche del Procuratore generale militare presso la stessa Corte. Al fine della risoluzione di questa questione, le Sezioni unite, nella motivazione della sentenza, hanno ritenuto, richiamando le sentenze costituzionali n. 119 del 1957 e n. 29 del 1958, che, in tempo di pace, la giurisdizione militare debba essere considerata "in un contesto di eccezione", mentre la giurisdizione ordinaria sarebbe "la giurisdizione normale e preminente anche per i reati militari". Al riguardo, v., in chiave critica, P. RIVELLO, *Un intervento delle Sezioni unite in tema di conflitto di giurisdizione*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3515.

prescindere dal meccanismo di revisione previsto dall'art. 138 della Costituzione¹⁵.

Questa impostazione dogmatica appare imposta dal coordinato disposto degli artt. 103, comma 3, 108 comma 2 e dalla VI disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione.

La Carta costituzionale, infatti, ha strutturato una complessa architettura nella quale il principio di unità della giurisdizione convive con la costituzionalizzazione di alcune giurisdizioni speciali, che già operavano nel periodo precedente l'entrata in vigore della Carta costituzionale, con riferimento a determinate tipologie di controversie¹⁶, come il Consiglio di Stato e “gli altri organi di giustizia amministrativa” (art. 103 comma 1 Cost.), la Corte dei Conti (art. 103 comma 2 Cost.) e i Tribunali militari

¹⁵ In questo senso v., per tutti, G. DE VERGOTTINI, *La giurisdizione militare: la crisi della specialità* (9 febbraio 2007), in www.Forumcostituzionale.it; P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c.188; A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014*, cit. c. 93 ss.; ID, A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016*, cit., c. 52; M. SCAPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999, p. 73 s. A. M. SICLARI, *La giurisdizione militare nella giurisprudenza costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 932 ss., e specificamente nota 38; ID., *L'illegittimità costituzionale del reato militare di violata consegna*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, c. ed *ivi*, nota 21. Si ricordi, al riguardo, che, in sede di lavori preparatori, la Commissione dei settantacinque aveva limitato, nel progetto di Costituzione, la previsione dei Tribunali militari al tempo di guerra. L'Assemblea costituente li mantenne, invece, anche con riferimento al tempo di pace, facendo soprattutto leva sulla considerazione che si sarebbe posti complessi problemi nell'apprestarli nel momento della necessità (v., sul punto, P. RIVELLO, *Il Procedimento militare*, cit., p. 2 ss.). Per la tesi contraria, secondo la quale si potrebbe attuare la riforma con legge ordinaria, v., D. BRUNELLI, *Tribunali militari e spending review: il tempo delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679-undecies, stralciato dalla legge di stabilità, 2014)*, in *Federalismi.it, Rivista di Diritto pubblico italiano comparato europeo*, n.3, 11 febbraio 2015, p. 15 s.; A. INTELISANO, *La giurisdizione militare (24/06/2016)*, in *Affari internazionali, Rivista on line di politica strategia ed economia*, <http://www.affarinternazionali.it>.

¹⁶ P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c.188.

(art. 103 comma 3 Cost.); organi giurisdizionali tutti, così come gli uffici del pubblico ministero istituiti presso gli stessi, nettamente distinti e separati da quelli ordinari, ma dotati - come l'art. 108 comma 2 Cost. impone a sua volta - delle stesse garanzie di indipendenza, di imparzialità e di soggezione soltanto alla legge¹⁷.

La tesi prospettata trova altresì ulteriore conforto nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

La sentenza n. 215 del 2016 ha infatti statuito che gli “**organi di giurisdizione speciale costituzionalizzati**” di cui all'art. 103 Cost., sono distinti da quelli della giurisdizione ordinaria e dalle sezioni specializzate della stessa, pur essendo tutti imprescindibilmente connotati da indipendenza, imparzialità e soggezione soltanto alla legge¹⁸, con la conseguenza che tutte le giurisdizioni speciali di cui all'art. 103 della Costituzione non possono essere abrogate dal legislatore mediante il procedimento legislativo ordinario.

In una precedente decisione n. 50 del 2015, la Consulta aveva affermato, in via generale, che la soppressione di pubblici uffici rientra nella piena disponibilità del legislatore ordinario, fatti salvi quelli che godono di garanzia costituzionale¹⁹.

¹⁷ V. P. CARRETTI e U. DE SIERVIO, *Diritto costituzionale e diritto pubblico*, in *Archivio dottrina Giappichelli*, Cap. XIV.

¹⁸ Corte cost., sent. 21 settembre 2016, n. 215.

¹⁹ Corte cost., sent. 24 marzo 2015, n. 50, in motivazione. La stessa Consulta, in precedenti sentenze, da un lato aveva ritenuto inammissibile la richiesta di promozione di referendum con finalità abrogative della giurisdizione speciale militare alla luce della sua previsione costituzionale (Corte cost. 2 febbraio 1978, n. 16),

4. Il Consiglio della Magistratura militare, così come analoghi Organi di autogoverno della magistratura amministrativa, contabile e tributaria, è formalmente scaduto il 5 dicembre scorso, e, in precedenza, si erano svolte le elezioni per il rinnovo dei due componenti togati.

Tuttavia, non essendo ancora stato nominato il componente laico, il Consiglio scaduto, limitatamente alla componente laica e a quelle togate, ha continuato e continuerà ad operare, nella pienezza dei poteri, in ossequio all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'Ordinamento militare).

Rivolgo un sincero saluto e un ringraziamento per la loro presenza ai due nuovi componenti di diritto del nostro Consiglio il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Mammone, che ha assunto la Presidenza, e il nuovo Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dott. Maurizio Block.

Mi sia consentito altresì di formulare un grato pensiero al Presidente, dott. Giovanni Canzio e al prof. Pierpaolo Rivello per l'intesa e proficua attività svolta in sede consiliare.

Passo ora a svolgere un sintetico bilancio dell'attività svolte dall'Organo di autogoverno.

e, dall'altro, aveva ammesso una successiva iniziativa referendaria finalizzata soltanto a modificare l'ordinamento giudiziario militare, fermo restando il mantenimento della giurisdizione speciale (Cort cost., 29 gennaio 1981, n. 25).

Il Consiglio nel 2017, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ha adottato diverse delibere di carattere generale e di rilevante impatto sull'ordinamento e sull'organizzazione della giustizia militare, per un numero complessivo di 338 provvedimenti.

Sono state adottate delibere in materia di stato giuridico dei magistrati militari, di controllo statistico ed organizzativo sull'attività giurisdizionale, di assegnazione di funzioni direttive sia apicali di legittimità, sia direttive e semi direttive di I e di II grado, alcune delle quali, seppur impugnate davanti agli organi della Giustizia amministrativa, sono state confermate sia in primo grado che in appello.

In particolare, si deve segnalare che il Consiglio, in risposta ad un quesito proposto dal Presidente della Corte militare di appello, ha ritenuto che l'art. 410 *bis* c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (cosiddetta riforma Orlando), sia applicabile al processo penale militare in forza del richiamo operato in via generale dall'art. 261 c.p.m.p. e che la competenza a pronunciarsi sul reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione, debba attribuirsi al Tribunale militare nella unica sua forma prevista, vale a dire in composizione collegiale e mista²⁰.

Sono state affrontate le tematiche riguardanti il personale civile della difesa in organico presso gli Uffici giudiziari militari ed adottate tutte le

²⁰ C.M.M, Delibera n. 6273 del 12 dicembre 2017. Su questa problematica v. , pure, P. RIVELLO, *L'applicazione innanzi agli organi della giustizia militare della procedura di reclamo del provvedimento di archiviazione ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 2017, III, c. 699 ss.

deliberazioni in materia di valutazione della *performance* del personale dirigenziale, in coordinamento con la Procura Generale Militare di Cassazione.

In materia di personale militare addetto agli Uffici giudiziari militari, è stata risolta la questione relativa alla competenza per la compilazione delle schede caratteristiche dei militari.

Il Presidente del C.M.M. ha altresì provveduto, previo parere della Commissione competente, ad inoltrare al Ministro della Difesa per il successivo eventuale inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, numerose svariate pratiche per la proposizione di personale civile e militare al riconoscimento di cariche onorifiche, secondo i tempi e le modalità stabilite dalle Direttive del Segretario Generale della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Le delibere del Consiglio che trattano la materia sono state aggiornate in linea con le predette direttive. Sono state affrontate con la dovuta celerità ed incisività tutte le questioni concernenti le richieste di parere dal Ministero della Difesa su atti di interrogazione ed interpellanza parlamentare, riguardanti questioni concernenti la Giustizia militare.

Sono state esaminate e dibattute le questioni di carattere logistico con gli Uffici ordinari, giudicante e requirente, del Distretto di Corte di Appello di Roma, mostrando sempre sensibilità alla problematiche sollevate e cercando sempre soluzioni ampiamente condivise.

E' proseguita, inoltre, l'opera di revisione delle circolari consiliari in materia di congedo ordinario e di obbligo di residenza dei magistrati militari.

Con riferimento alla organizzazione degli uffici giudiziari militari, si è deliberato in tema di nuovi atti organizzativi della Corte militare di Appello, di approvazione dei calendari per tutti gli Uffici giudicanti delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti, e, infine, di ferie in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione n. 42361/2017.

E' stata ulteriormente potenziata l'attività di formazione e aggiornamento professionale, sia mediante la stipula di un apposito protocollo, che ha consentito a tutti i magistrati militari di partecipare ai corsi della Scuola superiore della Magistratura, sia mediante l'organizzazione di un corso *ad hoc* per magistrati militari in collaborazione con il magistrato referente per la formazione del Tribunale militare di Roma; sia, infine, mediante l'implementazione di corsi per la formazione linguistica.

In materia informatica e telematica, si è dato l'avvio alla apertura del Portale della Giustizia militare, con una delibera che ha individuato i ruoli e le responsabilità nella gestione dello stesso. Il lavoro del Consiglio è stato coadiuvato, in modo fattivo, dal Responsabile dei Servizi Informatici ed Automatizzati (U.S.I.A.), dott. Carmine Vizza, il quale, incaricato dal Consiglio, sta studiando la fattibilità di una condivisione del sistema in uso alla giustizia ordinaria della c.d. *Consolle del magistrato* per il processo telematico penale, attraverso un percorso di collaborazione del

reparto C4 del Ministero della Difesa e della Direzione generale per l'informatizzazione del Ministero della Giustizia. Si sta altresì procedendo, su impulso della Procura militare di Roma, alla digitalizzazione delle sentenze in materia di crimini di guerra.

In questo contesto, devo rivolgere un particolare ringraziamento al Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, Generale di Squadra aerea, Alberto Rosso, al Vice capo di Gabinetto, dott.ssa Antonietta Fava, al Consigliere giuridico, dott. Diego Sabatino, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche della giustizia militare e per la collaborazione prestata, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.

Nel 2017 è pure proseguita l'attività di conservazione e di valorizzazione, mediante l'apertura alla comunità civile, di Palazzo Cesi, edificio di particolare rilievo storico e artistico.

5. In conclusione, sento il dovere di ringraziare i consiglieri in carica, dott.ssa Maria Teresa Poli e dott. Bruno Alberto Bruni, i magistrati segretari del Consiglio, dott. Giovanni Barone e dott.ssa Anna Marconcini, e tutto il personale civile e militare, in servizio nel nostro ufficio, per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la dedizione dimostrata.

Grazie per la vostra cortese attenzione.